

CORTE D'APPELLO di VENEZIA

La Sezione Seconda Civile, così riunita in camera di consiglio:

dott. Sergio	Gorjan	- Presidente
dott. Anselmo	Tosatti	- Consigliere
dott. Massimo	De Luca	- Consigliere

letti gli atti del procedimento d'appello sub RG 2223/13 avviato da ESSEDI Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas avverso srl Andreon Arredamenti in relazione alla sentenza n° 849/13 resa il 22.4 - 8.5.2013 dal Tribunale di Treviso,

sentite le parti all'udienza del 27.5.2014 a sensi dell'art 348 bis cpc,

rilevato che la lite ebbe ad oggetto opposizione all'esecuzione mobiliare, avviata dalla srl Andreon avverso la società appellante, in forza di provvedimento monitorio, al quale era stata assegnata provvisoria esecutorietà dal Giudice del contenzioso,

che in effetto le ragioni di gravame risultano esser fondate sulle medesime argomentazioni sviluppate avanti al Tribunale trevigiano, alle quali il primo Giudice ha data adeguata risposta, condivisa da questa Corte,

che la Essedi Studio sas deduce in questo procedimento vizi propri del decreto ingiuntivo oggetto di apposito procedimento di opposizione,



che, con chiarezza e specifici richiami ad arresti di legittimità, il Giudice di prime cure ha messo in evidenza come detti eventuali vizi, in quanto afferenti a titolo giudiziale, non consentivano la svolta opposizione all'esecuzione, bensì dovevano esser fatti valere secondo la disciplina propria nel ricordato procedimento di cognizione del merito seguito all'opposizione a decreto ingiuntivo,

che le argomentazioni riproposte in sede d'appello non paiono superare la corretta motivazione, chiara e lineare nonché fondata sull'insegnamento di legittimità, sviluppata dal Tribunale, posto che non appaiono all'evidenza ricorre gli estremi per ritenere inesistente il decreto ingiuntivo azionato,

che all'evidenza l'appello non ha ragionevole prognosi di accoglimento stante la sua infondatezza,

che alla dichiarata inammissibilità del gravame segue, ex art 91 cpc, la condanna della società appellante alla rifusione delle spese di questa lite verso la srl Andreon Arredamenti,

visti gli artt 348 bis e 348 ter cpc,

dichiara inammissibile l'appello proposto da Essedi Studio e Associati di Sandro Dallavalle & C. sas con la citazione notificata il 29.10.2013 avverso la sentenza n° 849/13 resa il 22.4 - 8.5.2013 dal Tribunale di Treviso,

condanna la società appellante a rifondere alla Andreon
Arredamenti srl le spese del presente grado liquidate, ex
DM 55/14 e tenuto conto del credito azionato, in €
3.319,00 oltre accessori di legge e previdenza,
attesta che trova applicazione la disposizione in art 1
co 17 legge 228/12 in tema di pagamento del contributo
unificato a carico della parte appellante.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deliberato in Venezia il 27 maggio 2014.

Il Presidente


Sergio Gorjan

CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
DEPOSITO IN CANCELLERIA

12-6 GIU 2014
CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
MARCO DE CARLO